

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3938 del 08/07/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO E CONSUMO UMANO DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POVIGLIO (RE), LOCALITA' CASALPO'. PROCEDIMENTO REPPA3318 - SINADOC 14783/2024. TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA LA PICCOLA SS
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4110 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **ZOOTECNICO E CONSUMO UMANO** DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **POVIGLIO (RE)**, LOCALITA' **CASALPO'**. PROCEDIMENTO REPPA3318 - SINADOC 14783/2024.

TITOLARE: **AZIENDA AGRICOLA LA PICCOLA SS**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata dall'Azienda Agricola La Piccola ss alla Regione Emilia Romagna il 22/12/2006 al protocollo n. 1077141, con cui è stato richiesto il rinnovo della concessione preferenziale REPPA3318;
- della domanda presentata ad ARPAE il 13/02/2024 al prot. n PG/2024/27593 con cui l' Azienda Agricola La Piccola ss, C.F./P.Iva 01911340352, ha richiesto la variante sostanziale per l'aumento del volume prelevabile e l'aggiunta di una ulteriore opera di derivazione (n. 1 pozzo) alla medesima concessione;

DATO ATTO:

- che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica;
- che ai sensi dell art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- che le destinazioni d'uso individuate non sono quantificabili separatamente per tipologia d'uso e pertanto si applica il canone più elevato fra questi (consumo umano), ai sensi del comma 6, dell'art. 20 del R.R. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (consumo umano e zootecnico) rientrano nelle tipologie di cui alle lett. b) e f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 125 del 24/04/2024;
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto,

inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 05/02/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2025/8288 del 16/01/2025 e successive integrazioni, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Reggio Emilia e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia hanno espresso parere favorevole al rilascio della concessione, e che questi vengono allegati al presente atto;

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per il canone 2025 e le pregresse annualità (2007-2024);

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area

Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpaee di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo e della variante sostanziale della concessione codice procedimento REPPA3318;

DETERMINA

1. di riconoscere a tutti gli effetti, all'**Azienda Agricola La Piccola ss**, C.F./P.Iva **01911340352**, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea codice procedimento REPPA3318, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;
2. di riconoscere a tutti gli effetti, alla medesima azienda, la variante sostanziale per l'aumento di volume prelevabile (da 365 a 10378 m³/anno) e per l'aggiunta di n. 1 pozzo all'opera di presa della medesima concessione, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;
3. di stabilire che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
5. di stabilire che il canone 2025 è pari a **415,29 €**;
6. di fissare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione in **415,29 €**, e quindi di fissare l'importo ad integrazione di quanto già versato (136,70 €) in 278,59 €, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99;

7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all' **Azienda Agricola La Piccola ss**, C.F./P.Iva **01911340352** (Procedimento n. REPPA3318).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi ubicati sul foglio 46 mappale 123 in Comune di Poviglio (RE), località Casalpo', su terreno di proprietà del richiedente.
2. I pozzi hanno entrambi profondità di 50 m dal p.c., il **pozzo 1** ha una tubazione di rivestimento in ferro del diametro di 60 mm, è equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW e portata massima di 1,5 l/s, coordinate UTM-RER: X = 620.095 Y = 964.440. Il **pozzo 2** è dotato di tubazione di rivestimento in PVC del diametro di 114 mm, è equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW e portata massima di 1,5 l/s, coordinate UTM-RER: X = 620.134 Y = 964.379.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica dovrà essere utilizzata nella misura di **550 m³** ad uso consumo umano a servizio dell'edificio residenziale (n. 6 persone) privo di allacciamento all'acquedotto. Per l'uso zootecnico nell'allevamento di bovini è previsto un consumo idrico annuale pari a **9828 m³**.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a 3,0 l/s.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice: **0610ER-DQ2-PACS** - in stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2025 consiste in **415,29 €**, del cui versamento è già stata data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza:

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a **415,29 €** viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a installare idoneo e tarato dispositivo per la misurazione dell'acqua emunta su ciascun pozzo e a trasmettere il volume di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all' Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il Concessionario è

tenuto a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale dei programmi di controlli sulle acque prelevate ad uso consumo umano nonché ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Gli esiti di tali controlli ed analisi dovranno essere inviati al suddetto competente Servizio dell'A.U.S.L.. A tutela dell'opera di presa, il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Pezzarossa Enrico, C.F. PZZNRC59R01G337H, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti dell' Azienda Agricola La Piccola s.s., C.F./P.Iva 01911340352, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.